

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA RILEVAZIONE E LO STUDIO DEL FENOMENO
DELL'INCIDENTALITA' STRADALE**

TRA

L'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito denominato Istat) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, nella persona del Presidente Prof. Francesco Maria Chelli,

E

l'Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI), con sede in Roma, Via Marsala, n. 8, nella persona del Commissario Straordinario Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette, domiciliato per la carica presso la sede dell'ACI,

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 affida al Sistema statistico nazionale (SISTAN) il compito di fornire l'informazione statistica ufficiale al Paese e agli organismi internazionali;
- ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 1991 l'Ufficio di statistica dell'ACI fa parte del SISTAN;
- con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 è stato emanato il Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica, il quale all'art. 2, comma 2, lett. c) attribuisce all'Istat il compito di “definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n.244,e dell'articolo 8,comma 2,della legge 31 dicembre 1996, n. 681”;
- ACI pubblica statistiche sugli incidenti stradali sin dall'anno 1934;
- Istat e ACI collaborano alla realizzazione della rilevazione degli incidenti stradali dall'anno 1953;
- ACI ha tra i propri compiti istituzionali il presidio della mobilità in tutti i suoi aspetti e a tal fine collabora con le autorità competenti a livello nazionale e territoriale;
- in base al Programma statistico nazionale vigente:
 - a) Istat è titolare della “Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone” (IST- 00142);
 - b) Istat è titolare della “Rilevazione trimestrale su incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti” (IST-02497), alla cui realizzazione ACI coopera;

- c) ACI è titolare dei lavori “Localizzazione degli incidenti stradali” (ACI-00012), “Veicoli e incidenti stradali” (ACI-00013), per i quali è necessario il trattamento dei dati derivanti dalla rilevazione degli incidenti stradali di titolarità dell’Istat e l’integrazione di tali dati con altre informazioni detenute dal medesimo ACI;
- d) ACI è titolare del lavoro “Contravvenzioni elevate dalla Polizia municipale dei comuni capoluogo” (ACI-00015), i cui risultati vengono pubblicati a corredo della Statistica degli incidenti stradali;
- e) ACI produce un data base integrato “Veicoli e incidenti stradali”, con informazioni sugli incidenti e sui veicoli coinvolti in un incidente con dati desunti dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), messo a disposizione dei soggetti Sistan e del mondo della ricerca nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico;
- ACI fornisce la propria collaborazione nel monitoraggio quantitativo e analisi qualitativa dei dati raccolti dall’Istat, verifica ed elaborazione dei medesimi dati con particolare riguardo alla localizzazione e georeferenziazione puntuale degli incidenti;
- Istat e ACI diffondono congiuntamente i risultati delle rilevazioni statistiche e conducono studi sull’incidentalità stradale;
- ACI organizza eventi attinenti alla sicurezza stradale, partecipa a programmi della Federazione Internazionale dell’Automobile ed è membro di organismi internazionali che si occupano di sicurezza stradale quali l’European Transport Safety Council (ETSC), l’International Road Traffic Accident Database (IRTAD) presso l’OCSE, la Prévention Routière Internationale, EuroRAP, EuroNCAP;
- Istat e ACI, sia separatamente sia congiuntamente, hanno svolto e svolgono un ruolo informativo e, con riferimento ad ACI, anche formativo rilevante ai fini della prevenzione degli incidenti stradali e, in generale, ai fini del conseguimento degli obiettivi delle politiche di sicurezza stradale;
- Istat e ACI sono componenti importanti del “Gruppo di lavoro sulle statistiche relative ad incidentalità, trasporti ed infrastrutture stradali” costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici;
- ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 322/1989 a tutela del segreto statistico, i dati raccolti per fini statistici dai soggetti del SISTAN non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili e possono essere utilizzati solo per scopi statistici;
- la comunicazione per finalità statistiche di dati, anche in forma individuale, tra soggetti del SISTAN è disciplinata, in particolare, dall’art. 6, comma 1, lett. b) del

d.lgs. n. 322/1989 e dalla direttiva del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica n. 9 del 20 aprile 2004,

CONSIDERATO CHE

- l'apporto informativo rappresentato dalle rilevazioni sugli incidenti stradali si configura come fondamentale rispetto all'obiettivo del miglioramento delle condizioni di sicurezza nella mobilità, assunto come priorità politica in ambito nazionale e internazionale;
- Istat, in continuità con i Protocolli di intesa sottoscritti il 3 dicembre 2007, il 6 luglio 2011, il 6 febbraio 2015, il 6 aprile 2016, il 2 settembre 2020, ha siglato in data 20 gennaio 2025 un nuovo Protocollo di intesa per il coordinamento delle attività inerenti alla rilevazione statistica sull'incidentalità stradale. L'accordo di durata quadriennale è stato stipulato tra Istat, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Unione delle Province d'Italia e Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Il Protocollo prevede il decentramento delle attività di raccolta e monitoraggio delle informazioni sugli incidenti stradali occorsi nei territori di competenza;
- Istat e ACI, in continuità con il Protocollo sottoscritto il 2 maggio 2007, hanno siglato il 22 aprile 2011, un nuovo Protocollo d'intesa, di durata triennale prorogato di un ulteriore triennio nel marzo del 2014, un ulteriore Protocollo in data 30 maggio 2017, un successivo Protocollo in data 30 dicembre 2020, prorogato di aggiuntivi sei mesi, con la finalità di proseguire la collaborazione finalizzata alla rilevazione e allo studio del fenomeno dell'incidentalità stradale;
- il risultato dell'esperienza maturata da Istat e ACI nell'ambito dei citati protocolli d'intesa è positivo ed ha portato ad un miglioramento della tempestività, della completezza e della qualità dell'informazione;
- Istat e ACI ravvisano la necessità di confermare con un nuovo Protocollo la cooperazione istituzionale e di proseguire la collaborazione in materia di rilevazione e analisi statistica del fenomeno dell'incidentalità stradale in linea con il protocollo del 2020;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 (Oggetto e Finalità)

1. Con il presente protocollo Istat e ACI, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, intendono proseguire la collaborazione per la raccolta, la produzione, lo scambio e l'utilizzazione dei dati sull'incidentalità stradale e gli aspetti collegati, con l'obiettivo di monitorare ed approfondire la conoscenza del fenomeno e contribuire attraverso di essa alla prevenzione e alla promozione della

sicurezza stradale. La collaborazione è finalizzata alla realizzazione della rilevazione denominata “Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone” (IST-00142) di titolarità dell’Istat e “Veicoli e incidenti stradali” (ACI-00013), di titolarità dell’ACI, attraverso la condivisione e la gestione delle principali fasi di produzione del dato, particolarmente rilevanti sotto i profili della copertura, completezza, tempestività e valorizzazione dell’informazione prodotta.

2. Per il soddisfacimento di specifiche ed ulteriori esigenze conoscitive, le Parti possono realizzare congiuntamente progetti e studi *ad hoc*, definiti nell’ambito del Comitato paritetico di cui al successivo art. 6, che formeranno oggetto di apposite convenzioni esecutive.

Art. 2 **(Compiti dell’Istat)**

1. Per le finalità di cui all’art.1, comma 1, in qualità di titolare della “Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone” (IST-00142), Istat:
 - a) gestisce i rapporti istituzionali con gli organi intermedi di rilevazione e con i soggetti pubblici individuati come referenti della rilevazione, anche tramite la sottoscrizione di appositi accordi per la raccolta e l’organizzazione dei dati a livello nazionale e locale;
 - b) definisce le metodologie da adottare, le tecniche di indagine, nonché le modalità di acquisizione, di codifica e di validazione finale dei dati;
 - c) adegua, anche su proposta di ACI, - sentito il parere del Comitato paritetico di cui al successivo art. 6 e del Comitato di gestione Incidenti stradali istituito dal Protocollo di intesa sottoscritto dall’Istat, dal Ministero dell’interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero dei trasporti, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dall’UPI e dall’ANCI (citato in premessa) - i contenuti informativi del questionario di rilevazione alle necessità conoscitive locali, nazionali ed internazionali;
 - d) coordina gli organi e i soggetti presso cui è attuato il decentramento della raccolta e il monitoraggio delle informazioni inerenti alla rilevazione statistica sull’incidentalità stradale;
 - e) produce e fornisce all’Area Professionale Statistica dell’ACI, tramite caricamento in Area riservata della piattaforma INDATA di Istat, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate all’art. 7, il file dei microdati validati relativi alla rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone, contenente le variabili oggetto dell’indagine raccolte e validate dall’Istat e le informazioni validate dall’ACI relative alla localizzazione degli incidenti stradali;
 - f) provvede al controllo e alla elaborazione dei dati di interesse nazionale e comunitario.

Art. 3 **(Compiti dell'ACI)**

1. Per le finalità di cui all'art.1, comma 1, ACI:

- a) collabora, nell'ambito del processo di produzione della rilevazione degli incidenti stradali di titolarità Istat, al controllo e correzione delle variabili tabellari e geografiche relative alla localizzazione degli incidenti stradali, al fine di integrare e completare le informazioni mancanti sulla base degli archivi ACI anche con riferimento alle coordinate geografiche da trasmettere ad EuroStat;
- b) produce e fornisce a Istat, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate all'art.7, il file relativo alla "Localizzazione degli incidenti stradali" e cura l'aggiornamento del sito www.lis.aci.it;
- c) partecipa – in particolare tramite risorse che operano direttamente presso la sede Istat - a tutte le fasi della rilevazione secondo quanto concordato nell'ambito del Comitato Paritetico di cui all'art. 6;
- d) collabora con Istat alla revisione delle regole per il controllo delle informazioni e alla loro applicazione;
- e) produce e fornisce a Istat, tramite caricamento in Area riservata della piattaforma INDATA di Istat, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate all'art. 7, il file "Veicoli e incidenti stradali" derivante dall'integrazione tra l'archivio Istat degli incidenti stradali e il Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI;
- f) individua il Coordinatore dell'Area Professionale Statistica dell'ACI quale Referente di ACI per l'esecuzione del presente Protocollo

Art. 4 **(Attività congiunte)**

1. Per le finalità di cui all'art.1, comma 1, Istat e ACI:

- a) nell'ambito del Comitato paritetico di cui all'art. 6, individuano nuove esigenze informative e si impegnano, laddove necessario, alla revisione delle informazioni raccolte con il modello di rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone ed all'integrazione di nuove fonti per fornire adeguati strumenti di misurazione per le variabili oggetto di studio;
- b) si impegnano a monitorare, con riferimento ai rispettivi ambiti di competenza, che le attività di trattamento statistico e valorizzazione ai fini della diffusione dei dati sugli incidenti stradali siano svolte sul territorio in coerenza con gli assetti istituzionali esistenti e con quanto definito nel presente Protocollo;
- c) garantiscono la collaborazione nelle sedi territoriali, nazionali e internazionali con i soggetti e istituzioni che si occupano di sicurezza stradale.

Art. 5 **(Diffusione)**

1. Ferma restando la titolarità dell'indagine (IST-00142) da parte dell'Istat, le Parti, nell'ambito del Comitato paritetico di cui all'art. 6, concordano i tempi di diffusione congiunta dei primi risultati definitivi della rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone relative all'anno precedente.
2. La diffusione dei risultati viene effettuata dall'Istat e dall'ACI secondo le seguenti modalità:
 - a) le Parti concordano, nell'ambito del Comitato paritetico di cui all'art. 6, il calendario della diffusione dei risultati provvisori e definitivi della rilevazione degli incidenti stradali e della localizzazione;
 - b) gli eventi di presentazione dei risultati o i convegni scientifici potranno essere ospitati presso le sedi dell'Istat o dell'ACI;
 - c) le pubblicazioni utilizzate per il primo rilascio dei dati su "incidenti stradali" e "localizzazione" devono riportare il logo di entrambe le Parti, così come il sito web www.lis.aci.it curato da ACI per la diffusione dei dati relativi alla localizzazione degli incidenti sulla rete viaria principale e contenente anche una sezione relativa ai dati statistici generali di incidentalità;
 - d) le Parti, successivamente al primo rilascio dei risultati definitivi della rilevazione degli incidenti stradali e della localizzazione, possono utilizzare i dati per effettuare analisi statistiche connesse alle proprie finalità istituzionali e per la realizzazione di proprie pubblicazioni, provvedendo a citare la fonte;
 - e) in qualunque forma realizzata, la diffusione deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di segreto statistico.
3. ACI si impegna a informare Istat delle proprie iniziative riguardanti la progettazione e la realizzazione di elaborazioni, studi e analisi di carattere statistico in materia di incidentalità stradale.
4. ACI si impegna a non comunicare, prima della diffusione ufficiale dei primi risultati di cui al comma 1 del presente articolo, dati ed elaborazioni aggiuntive a livello nazionale, provinciale e comunale.
5. ACI e Istat si impegnano a monitorare le diffusioni dei dati a livello locale, coordinandole con quelle delle rispettive sedi territoriali e dei soggetti coinvolti, a diverso titolo, nella rilevazione degli incidenti stradali.

Art. 6 **(Comitato paritetico)**

1. È istituito un Comitato paritetico Istat-ACI composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. Il Comitato si avvale di una segreteria composta da un

rappresentante Istat e un rappresentante ACI. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, ciascuna Parte provvede a comunicare all'altra Parte i nominativi dei propri rappresentanti nel Comitato e nella segreteria.

2. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:
 - a) sovrintendere alla gestione tecnico-operativa del protocollo;
 - b) individuare ulteriori linee di sviluppo della collaborazione, definendo i contenuti dei progetti e degli studi ad hoc di cui all'art. 1, comma 2;
 - c) proporre soluzioni tecnico-operative per rispondere a nuove eventuali esigenze informative secondo le priorità individuate, come stabilito all'art. 4, comma 1, lett. a);
 - d) monitorare lo stato di attuazione delle attività oggetto del protocollo e i risultati conseguiti;
 - e) individuare le misure da adottare per la risoluzione delle problematiche eventualmente evidenziate dal monitoraggio di cui alla lett. d);
 - f) definire il calendario della diffusione dei risultati preliminari e definitivi della rilevazione degli incidenti stradali e della localizzazione, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 1 e comma 2, lett. a);
 - g) definire le attività che il personale dell'ACI dovrà svolgere presso le sedi dell'Istat, in attuazione dell'art. 8, comma 2.
3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente almeno due volte l'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei membri. Il presidente del Comitato è scelto, a rotazione annuale delle Parti, tra i suoi membri. Per il primo anno la presidenza è affidata al rappresentante dell'Istat.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare esperti nelle specifiche materie di volta in volta in discussione. Alle riunioni del Comitato può partecipare, ove opportuno, il Responsabile delle Statistiche Incidenti Stradali di ACI Informatica, Società in house providing di ACI e responsabile del trattamento dei dati per conto di ACI.
5. La partecipazione alle riunioni del Comitato, sia per i rappresentanti designati da Istat ed ACI che per gli esperti eventualmente invitati, è a titolo gratuito e non sono previsti rimborsi spese.
6. Le decisioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Art.7

(Segreto statistico e trattamento dei dati personali)

1. È fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione del presente Protocollo per finalità diverse da quelle di cui all'art. 1.

2. I dati raccolti dall'Istat e dall'ACI nell'ambito delle proprie indagini statistiche sono coperti dal segreto statistico ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Nel trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione della "Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone" (IST-00142), di titolarità dell'Istat, e dell'indagine "Veicoli e incidenti stradali" (ACI-00013), di titolarità dell'ACI, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e alle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (allegato A.4 al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).
4. Le Parti, ai sensi del citato GDPR, dichiarano di essere informate sulle modalità di trattamento dei dati personali del Legale Rappresentante per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimenti necessarie per l'esecuzione del presente Protocollo e per le finalità e attività a questo correlate.
5. Per le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate dall'ACI, per conto dell'Istat, nell'ambito della "Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone" (IST- 00142), l'Istituto, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Automobile Club d'Italia quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con apposito atto allegato al presente Protocollo di cui costituisce parte integrante (ALL. 1).

Art. 8 **(Sicurezza sul lavoro)**

1. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Ogni Parte provvede a valutare i propri rischi e a definire le conseguenti misure di prevenzione e protezione, oltre ad adeguare le proprie procedure di gestione dell'emergenza a quelle dell'Ente ospitante, che fornirà, per gli obblighi di competenza, informativa ai visitatori/frequentatori delle rispettive sedi.
3. Nello specifico, il personale da ospitare interessato alle attività da svolgere presso le sedi Istat, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. c):
 - è tenuto a uniformarsi alle indicazioni e ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla convenzione esecutiva, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni adottate dalle Parti;
 - è tenuto a osservare norme, regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento;

- non è autorizzato a svolgere attività che esulino da quelle definite dal proprio Ente di appartenenza, né a frequentare ambienti o utilizzare alcuna attrezzatura/impianto/presidio che lo possa esporre a rischi specifici ulteriori rispetto a quelli della propria mansione.
- 4. Sarà cura delle rispettive Parti fornire preventivamente alla struttura ospitante evidenza dell'avvenuta informazione e formazione del personale da ospitare.
- 5. Resta inteso che l'Ente di provenienza del personale esterno mantiene piena responsabilità in merito alla verifica delle condizioni di idoneità al lavoro e agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, compresa l'eventuale sorveglianza sanitaria, ove necessaria.

Art. 9
(Convenzioni esecutive)

1. Agli impegni derivanti dall'esecuzione del presente Protocollo l'Istat e l'ACI fanno fronte con proprie risorse umane, tecniche e finanziarie, compatibilmente con i rispettivi vincoli di bilancio e di programmazione.
2. Per le finalità di cui all'art. 1 il personale dell'ACI e/o del Sub-responsabile individuato nella società ACI Informatica può svolgere la propria attività presso le sedi dell'Istat. In questo caso gli oneri assicurativi sono a carico dell'Ente di provenienza. Le modalità operative di tale collaborazione saranno definite alla prima riunione di insediamento del Comitato paritetico di cui all'art. 6.
3. Qualora si dovessero rendere disponibili eventuali risorse finanziarie per il miglioramento della Rilevazione statistica degli Incidenti stradali, l'Istat e l'ACI sottoscriveranno un'apposita Appendice Integrativa al presente Protocollo per disciplinare la ripartizione e l'utilizzo di tali fondi.

Art.10
(Foro competente)

1. Per eventuali controversie inerenti al presente Protocollo e che non sia possibile risolvere in via amministrativa è competente il Foro di Roma.

Art.11
(Durata)

1. Il presente Protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2026, a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato previa manifestazione di volontà delle Parti da esprimersi prima della scadenza.

Art. 12
(Disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo sostituisce il precedente atto sottoscritto dalle parti in data 30 dicembre 2020, prorogato in data 31/12/2024 per un periodo di sei mesi.

2. Il presente Protocollo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art.24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.
3. Il presente Protocollo è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 634, allegato B, articolo 16, e verrà registrato solo in caso d'uso a spese della Parte richiedente.

PER L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette



Firmato da Tullio Del Sette il 27-06-2025

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA

Francesco Maria Chelli

Firmato digitalmente da: Francesco Maria Chelli
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA/80111810588
Data: 02/07/2025 22:19:04

Allegato 1- Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Visto l'art. 7, comma 5, del Protocollo d'intesa (di seguito protocollo) stipulato tra l'Istituto nazionale di statistica (di seguito Istat) e l'Automobile Club d'Italia (di seguito ACI) per la rilevazione e lo studio del fenomeno dell'incidentalità stradale e in particolare della realizzazione della rilevazione denominata "Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone" (IST-00142), di cui il presente allegato costituisce parte integrante;

Considerato che le attività oggetto del protocollo possono comportare il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento) nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice);

Visti, in particolare, l'art. 4, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento, che individua il Titolare del trattamento nella "persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]" e l'art. 4, paragrafo 1, n. 8) del medesimo Regolamento, che identifica il Responsabile del trattamento nella "persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";

Viste le Linee guida 4/2019 "sull'articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita", adottate il 20 ottobre 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board - EDPB);

Viste le Guidelines 07/2020 "on the concepts of controller and processor in the GDPR", adottate il 7 luglio 2021 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board - EDPB);

Visto il Parere 22/2024 "su taluni obblighi derivanti dal ricorso a uno o più responsabili del trattamento e a uno o più sub-responsabili del trattamento", reso il 7 ottobre 2024 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board - EDPB);

Visto l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, secondo cui "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

Visto l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, ai sensi del quale "I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico [...] che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del

trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento...”;

I'Istat

con sede legale in Roma, via Cesare Balbo n. 16, cod. fisc. 80111810588, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione della “Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone” (IST-00142), ai fini del presente atto rappresentato dal Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche sociali e il Welfare - designato dal Titolare ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice.

Individua

l'ACI, con sede legale in Roma Via Marsala n.8 ai fini del presente atto rappresentato dal Commissario Straordinario Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette, quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con riferimento alle operazioni di trattamento per lo svolgimento delle attività rientranti nell'ambito di esecuzione del Protocollo e connessi all'esecuzione della “Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone” (IST-00142), di titolarità dell'Istat di cui al Protocollo che qui si intende integralmente richiamato, che accetta.

I rapporti tra l'Istat (di seguito **Titolare**) e l'ACI (di seguito **Responsabile**) nell'ambito della “Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone” sono disciplinati dal presente atto, in attuazione dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

1. DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

- Oggetto: collaborazione nell'ambito del processo di produzione della “Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone”;
- Durata: sino alla data di scadenza del Protocollo;
- Finalità: produzione dell'elenco delle correzioni dei dati di localizzazione degli incidenti, comprensivi delle coordinate geografiche;
- Natura del trattamento: controllo e correzione delle variabili tabellari e geografiche relative alla localizzazione degli incidenti stradali attraverso l'integrazione delle informazioni raccolte dal Titolare con quelle presenti negli archivi del Responsabile;
- Tipologia di dati personali trattati: coordinate geografiche dell'incidente stradale, localizzazione stradale e targa dei veicoli coinvolti;
- Categorie di interessati: intestatari dei veicoli coinvolti negli incidenti stradali.

2. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Con riferimento delle attività di cui al paragrafo 1, il Titolare si impegna nei confronti del Responsabile a:

- a) fornire al Responsabile e documentare per iscritto, prima e durante l'esecuzione del protocollo, le istruzioni necessarie a garantire che le operazioni di trattamento di cui al paragrafo 1 si svolgano in conformità al Regolamento;
- b) vigilare durante tutta la durata del protocollo sul rispetto da parte del Responsabile degli obblighi previsti dal presente atto di designazione e dal Regolamento, nonché a supervisionare il trattamento effettuato dal Responsabile per proprio conto conducendo audit e ispezioni, anche al fine di verificare il permanere delle garanzie richieste dall'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento;
- c) autorizzare al trattamento il personale del Responsabile e/o del Sub-responsabile che svolge la propria attività presso le sedi del Titolare, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 2, del Protocollo. L'autorizzazione è rilasciata dal Direttore centrale del Titolare competente per materia, in qualità di designato al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003. I soggetti così autorizzati effettuano il trattamento sotto l'autorità diretta del Titolare e sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, nonché delle istruzioni impartite dal medesimo designato al trattamento del Titolare che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione.
- d) fornire copia al Responsabile del trattamento della DPIA effettuata ai sensi dell'art. 35 GDPR "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali".

3. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1, il Responsabile, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare a:

- a) trattare i dati di cui al paragrafo 1 solo per le finalità specificate nel medesimo paragrafo e per la durata del Protocollo, salva diversa istruzione del Titolare;
- b) trattare i dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità alle istruzioni contenute nel Protocollo e nel presente atto, nonché alle eventuali ulteriori documentate istruzioni che verranno impartite dal Titolare in forma scritta. Il Responsabile informerà tempestivamente il Titolare qualora ritenga che un'istruzione ricevuta violi la normativa europea o nazionale in materia di protezione dei dati personali e avrà il diritto di astenersi dall'eseguire tale istruzione fino a quando questa non sia stata confermata o modificata dal Titolare;
- c) non utilizzare autonomamente i dati di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità della "Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone", e che abbia trattato per conto del Titolare, per finalità amministrative, o comunque diverse da quelle di cui alla precedente lett. a) e a non comunicarli, trasferirli verso

un Paese terzo o un'organizzazione internazionale o diffonderli, né in tutto né in parte, senza la preventiva autorizzazione del Titolare;

- d) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che i dati siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - e) garantire che i propri dipendenti e/o le persone che comunque effettuano sotto la propria autorità il trattamento dei dati per conto del Titolare:
 - i) siano autorizzati al trattamento dei dati personali con atto scritto;
 - ii) si siano impegnati alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'effettuazione delle attività ad essi affidate;
 - iii) abbiano ricevuto la formazione e le istruzioni necessarie sulle modalità con cui deve essere svolto il trattamento;
 - f) adottare, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del livello di rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli interessati, tutte le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento. In particolare, il Responsabile si impegna ad attuare i seguenti obiettivi minimi di sicurezza concordati con il Titolare:
 - i) prevenire i rischi di distruzione, perdita, modifica e divulgazione, anche accidentale, dei dati o di accesso non autorizzato agli stessi, attraverso misure organizzative e tecniche che includono il controllo dell'accesso ai locali in cui sono posti i server e alle banche dati e la protezione degli stessi server e banche dati da incidenti fisici o tecnici;
 - ii) assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei sistemi;
 - iii) garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.
- Il Responsabile si impegna, inoltre, a procedere a una costante verifica delle misure di sicurezza, notificando al Titolare qualunque modifica allo «stato dell'arte» che possa compromettere l'efficacia delle misure adottate, anche al fine di garantirne l'adeguatezza rispetto ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati che possono evolvere nel tempo. In ogni caso il Responsabile deve ottenere l'approvazione del Titolare prima di apportare modifiche alle misure già definite.
- g) assistere il Titolare nel dare riscontro alle richieste per esercizio dei diritti degli interessati di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679, nei termini previsti all'art. 12 del Regolamento stesso. A tal fine:

- i) il Responsabile fornisce tempestivamente, e comunque entro il termine di volta in volta indicato dal Titolare, le informazioni dallo stesso richieste;
- ii) nel caso in cui gli interessati esercitino i propri diritti presso il Responsabile, quest'ultimo inoltra le istanze al Titolare senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 3 giorni dalla ricezione, inviandole all'indirizzo: responsabileprotezionedati@Istat.it;
- h) tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare, contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679 e su richiesta, mettere tale Registro a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- i) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di notifica all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali delle violazioni dei dati personali (cd. data breach) e di comunicazione delle stesse agli interessati, di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

A tal fine, in caso di violazione dei dati personali trattati per conto del Titolare, il Responsabile informa quest'ultimo senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, inviando apposita comunicazione agli indirizzi: responsabileprotezionedati@Istat.it e soc@Istat.it. Nelle successive 72 ore, al fine di permettere al Titolare di valutare la necessità di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nei termini previsti all'art. 33, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile ha il dovere di assistere il Titolare nella definizione della istruttoria dell'incidente.

La comunicazione del Responsabile al Titolare contiene almeno:

- i) una descrizione della natura e del contesto della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, le categorie di dati personali e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali oggetto di violazione);
- ii) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- iii) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, il Responsabile non possa fornire tutte le informazioni sopra indicate contemporaneamente, la comunicazione iniziale al Titolare contiene le informazioni disponibili in quel momento e le altre informazioni sono fornite dal Responsabile successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o debba provvedere alla comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tali attività.

j) di ricorrere a altro Responsabile (di seguito sub-Responsabile) solo previa autorizzazione scritta del Titolare. A tal fine, con il presente atto il Titolare autorizza il Responsabile a ricorrere alla società ACI Informatica S.p.A. quale sub-Responsabile per le attività di monitoraggio delle informazioni fornite dalle Forze dell'ordine e della qualità dei dati statistici degli incidenti stradali, secondo gli standard concordati con il Titolare, ai fini del controllo e della correzione del dato sulla localizzazione degli incidenti trasmesso dal Titolare e di predisposizione di un elenco delle revisioni da apportare per una precisa localizzazione degli incidenti, comprensivi delle coordinate geografiche. Al sub-Responsabile sono imposti, mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto con il Responsabile, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nel presente articolo. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento di tali obblighi.

Ogni eventuale modifica riguardante la sostituzione di ACI Informatica S.p.A. con un altro sub-Responsabile o l'aggiunta di altri sub-Responsabili deve essere comunicata preventivamente al Titolare che avrà 30 giorni di tempo per opporsi.

- k) informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, in merito a qualsiasi richiesta di comunicazione dei dati personali trattati per conto dello stesso, presentata da Autorità giudiziarie o di polizia;
- l) informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, in caso di ispezioni o di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che interessino il trattamento di dati effettuati per conto in esecuzione del Protocollo e assistere il Titolare nel caso di richieste ad esso formulate dalla suddetta Autorità riguardanti il trattamento di dati oggetto del Protocollo;
- m) cancellare, a conclusione delle attività di cui alla precedente lett. a), le informazioni di cui sia venuto a conoscenza in occasione e per le finalità dell'indagine in oggetto e che abbia trattato per conto del Titolare e a produrre una dichiarazione che attesti di aver provveduto con metodi di cancellazione sicura a tali operazioni, da conservare presso il Responsabile per 24 mesi dopo la conclusione del Protocollo ed esibire su richiesta del Titolare;
- n) sorvegliare, anche per il tramite del proprio Responsabile del trattamento dei dati (art. 37 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679) l'osservanza della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nello svolgimento, per conto del Titolare, delle attività di cui alla precedente lett. a), segnalando al Titolare le eventuali problematiche riscontrate in ordine all'applicazione della citata normativa;
- o) mettere a disposizione del Titolare, qualora richiesta, la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi prescritti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e degli impegni indicati nel presente atto, nonché a consentire e contribuire alle attività di verifica, comprese eventuali

ispezioni, disposte dall'Istat ed effettuate anche tramite soggetti terzi da questi incaricati, per accertare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate dal Responsabile e dal sub- Responsabile di cui alla precedente lett. j) e la conformità del trattamento alle istruzioni ricevute. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi. Nel caso in cui all'esito delle predette verifiche o ispezioni, le misure adottate dal Responsabile dovessero risultare inadeguate rispetto ai rischi del trattamento o, comunque, non conformi alla normativa vigente o alle istruzioni impartite dal Titolare, è facoltà di quest'ultimo richiedere l'adozione di misure correttive o aggiuntive entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato.

4. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, per il trattamento di dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare si fa espresso rinvio alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, nonché al Protocollo.

Laddove non specificato, tutte le comunicazioni tra le Parti effettuate ai sensi del presente atto devono pervenire ai seguenti indirizzi:

- per il Titolare: responsabileprotezionedati@Istat.it
- per il Responsabile: Commissario Straordinario Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette; casella e-mail: privacy@aci.it.

Qualora, durante l'esecuzione del Protocollo, intervenga una modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica o organizzativa) in tema di sicurezza o trattamento dei dati personali, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare - nei limiti delle proprie competenze tecniche e organizzative e delle proprie risorse - affinché siano individuate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
IL PRESIDENTE

Prof. Francesco Maria Chelli

Firmato digitalmente da: Francesco Maria Chelli
Organizzazione: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588
Data: 03/07/2025 15:23:07

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette



Firmato da Tullio Del Sette il 27-06-2025